Pubblicato il 20/11/2026

N. 01252 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00211/2024 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 211 del 2024, proposto da AN Baratta Tour s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Di Leginio e Simone Di Leginio, con domicilio eletto presso il loro studio in Latina, via Ulpiano 1 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. avv.francescodileginio@pec.it e avv.simonedileginio@pec.it;

contro

Comune di Bassiano (LT), in persona del sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Rosella Ferrara, con domicilio eletto presso il suo studio in Villamagna (CH), via di Chieti 9 e domicilio digitale eletto presso l'indirizzo p.e.c. avv.rosellaferrara@pec.it;

nei confronti

Giovanni Cacciotti, SAC Mobilità s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, non costituiti in giudizio;

per

A) l'annullamento:
1) della determinazione dirigenziale n. 1 del 9 gennaio 2024, conosciuta il 7 marzo 2024, recante affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico in favore di SAC Mobilità s.r.l. per il periodo 10 gennaio 2024-29 febbraio 2024 (CIG A0456578DC);
2) della determinazione dirigenziale n. 15 del 1° marzo 2024, recante proroga sino al 30 giugno 2024 dell'affidamento diretto indicato *sub* 1) (CIG B09E2B6A46);
B) il risarcimento del danno patito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bassiano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2026 il cons. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Riferisce AN Baratta Tour s.r.l. di aver gestito per tre anni il servizio di trasporto scolastico per conto del Comune di Bassiano giusta determinazione dirigenziale n. 68 del 3 settembre 2019, di cui la giunta municipale ha preso atto con delibera n. 171 del 5 settembre 2019, servizio del quale è stata disposta la proroga con determinazioni

dirigenziali nn. 123 del 10 settembre 2022, 140 del 7 novembre 2022, 4 del 13 gennaio 2023, 29 del 23 marzo 2023, 52 del 5 settembre 2023 e 70 del 28 dicembre 2023.

Al riguardo, l'odierna ricorrente precisa di aver comunicato a mezzo p.e.c. del 9 novembre 2023 la propria indisponibilità a garantire il servizio *de quo* ai medesimi patti e condizioni praticati in precedenza (*i.e.* a fronte di un canone di euro 6.000,00 mensili), manifestando la possibilità di proseguire il servizio per un corrispettivo di euro 7.350,00 mensili. Non avendo l'amministrazione civica riscontrato la suddetta richiesta, AN Baratta Tour s.r.l. con p.e.c. del 28 dicembre 2023 ha rinunciato alla proroga del servizio che era stata comunque disposta con la citata determinazione dirigenziale del 28 dicembre 2023, nella quale il corrispettivo del servizio proposto dall'ente pubblico è di euro 6.500,00 mensili.

In conseguenza di ciò, il Comune di Bassiano, previa richiesta di cinque preventivi ad operatori del settore e sulla base dei riscontri ricevuti, ha affidato il servizio *de quo* a SAC Mobilità s.r.l. mediante le determinazioni dirigenziali nn. 1 del 9 gennaio 2024 (CIG A0456578DC per il periodo 10 gennaio 2024-29 febbraio 2024) e 15 del 1° marzo 2024 (CIG B09E2B6A46 per il periodo 1° marzo 2024-30 giugno 2024), il tutto per un corrispettivo di euro 8.250 mensili.

Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all'esame, notificato il 5 aprile 2024 e depositato il successivo giorno 8, AN Baratta Tour s.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe lamentando:

I) violazione degli artt. 97 Cost., 1 e 49, comma 4, 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, 1, 3 e 6, l. 7 agosto 1990 n. 241, oltre ad eccesso di potere in varie forme, dato che l'amministrazione, anziché adeguare il compenso richiesto dal gestore uscente, anche mediante nuovo affidamento diretto, ha assegnato il contratto alla società controinteressata a condizioni deteriori rispetto a quelle proposte dalla ricorrente senza preventivamente consultarla, laddove per legge il contraente uscente può essere reinvitato o individuato quale affidatario diretto;

II) violazione degli artt. 151, 163, 183, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, oltre ad eccesso di potere sotto svariati profili, perché la copertura di spesa è stata imputata ad un capitolo di un bilancio preventivo non ancora approvato ed avrebbe dovuto essere svolta esclusivamente per impegni mensili.

A sostegno delle proprie ragioni, parte ricorrente ha domandato il risarcimento del danno ingiusto patito, quantificato in euro 44.100,00, pari a sei mensilità di servizio ad un costo di euro 7.350.00.

Si è costituito con memoria di puro stile il Comune di Bassiano.

Alla pubblica udienza del 27 maggio 2026 la causa è stata discussa ed è stata sottoposta al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la questione dell'improcedibilità della domanda annullatoria per sopravvenuto difetto di interesse, essendosi ormai da tempo esaurito il rapporto contrattuale di cui è causa, ferma restando la procedibilità della domanda risarcitoria con pronuncia incidentale sulla legittimità degli atti gravati. Con l'occasione, parte ricorrente ha domandato il rinvio della causa, evidenziando la rilevanza, per la propria posizione processuale, del ricorso n.r.g. 1110 del 2025, pendente innanzi alla seconda sezione di questo tribunale; per l'effetto, la trattazione del presente gravame è stata differita all'udienza pubblica del 18 novembre 2026.

Nel frattempo, il suddetto ricorso n.r.g. 1110 del 2025 è stato favorevolmente definito per le ragioni di AN Baratta Tour s.r.l. con sentenza di questa sezione staccata 27 giugno 2026 n. 755.

In vista della discussione, parte ricorrente il 9 ottobre 2026 ha depositato una memoria con la quale ha ribadito la propria posizione e le proprie richieste, anche alla luce degli elementi informativi ottenuti per effetto della citata sentenza del 27 giugno 2026.

Alla pubblica udienza del 18 novembre 2026, previa discussione nel cui ambito il comune resistente ha per la prima volta articolato nel merito le proprie difese, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. – La domanda annullatoria è improcedibile per sopraggiunto difetto di interesse, per essere stato ormai integralmente eseguito il servizio pubblico affidato alla controinteressata, mentre quella risarcitoria è infondata, dovendosi riconoscere la legittimità dell'affidamento disposto dall'amministrazione in favore della controinteressata alla luce dei motivi di gravame denunciati.

Si procede, quindi, allo scrutinio dei vizi calendati nell'atto introduttivo del giudizio ai soli fini risarcitori *ex* art. 34 cod. proc. amm.

2.1 È dunque infondato il primo ordine di censure.

Si premette che a termini dell'art. 49, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023, "*2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi*". Lo scopo della disposizione ora richiamata è evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici, avvantaggiandosi delle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento (TAR Lazio, Roma, sez. II, 20 ottobre 2025 n. 18004; in termini v. anche: TAR Sicilia, Catania, sez. III, 18 giugno 2025 n. 1926; TAR Puglia, Barsi, sez. III, 1° marzo 2024 n. 254; TAR Lazio, Roma, sez. I, 31 marzo 2023 n. 5555; TAR Puglia, sez. II, 13 novembre 2023 n. 1323).

Nella specie, è incontroverso in atti che AN Baratta Tour s.r.l. ha gestito ininterrottamente il servizio di cui è causa per oltre quattro anni, a partire dall'affidamento triennale avvenuto con la citata determinazione dirigenziale del 3 settembre 2019 e quindi attraverso i successivi provvedimenti di proroga del 10 settembre 2022, 7 novembre 2022, 13 gennaio 2023, 23 marzo 2023 e 5 settembre 2023, come anche dato atto dal Comune di Bassiano nella motivazione dell'impugnata determinazione dirigenziale del 9 gennaio 2024. A tale ultimo riguardo, ricorda il

collegio che la proroga contrattuale è da considerare alla stregua di "*un vero e proprio affidamento diretto disposto all'esercizio di una potestà autoritativa*" (così TAR Lazio, Latina, sez. I, 26 novembre 2025 n. 1012; in termini v. Cons. Stato, sez. IV, 20 ottobre 2020 n. 6354; TAR Lazio, Roma, sez. I-*ter*, 7 luglio 2025 n. 13307; TAR Veneto, sez. II, 11 marzo 2024 n. 449; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 20 marzo 2023 n. 694; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 10 febbraio 2022 n. 891).

In conseguenza di quanto sopra, del tutto correttamente l'amministrazione resistente non ha acquisito anche il preventivo dell'odierna ricorrente in applicazione del richiamato principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale ha, come già detto, la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle asimmetrie informative che potrebbero consentirgli di formulare un'offerta migliore rispetto ai concorrenti, specie nel contesto di mercati con un non elevato numero di operatori (così TAR Lazio, Roma, sez. II, 20 ottobre 2025 n. 18004; in termini v. anche: Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2025 n. 366; sez. V, 28 giugno 2024 n. 5741; TAR Campania, Napoli, sez. IX, 25 febbraio 2026 n. 1358; TAR Lazio, Roma, sez. IV-*bis*, 20 gennaio 2026 n. 1087).

Né in senso contrario può giovare ad AN Baratta Tour s.r.l. quanto previsto dall'art. 49, comma 4, d.lgs. n. 36 cit., nel testo applicabile *ratione temporis*, dunque antecedente all'entrata in vigore dell'art. 17, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, per il quale "*4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto*".

Infatti, dal tenore letterale della disposizione – e, in particolare, dalla congiunzione "*nonché*" – "*si evince che la deroga alla regola generale del principio può operare solo a fronte della concorrente sussistenza dei requisiti indicati dalla norma e la*

relativa determinazione dell'amministrazione deve essere adeguatamente motivata sia in ordine alla concreta insussistenza di alternative sul mercato, sia in ordine alla precedente esecuzione del contratto" (TAR Campania, Napoli, sez. IX, 25 febbraio 2026 n. 1358; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 8 luglio 2024 n. 2476; sez. V, 11 aprile 2024 n. 1370). Tale conclusione è coerente con il fatto che il criterio di rotazione prescinde, in linea di principio, dal merito professionale del precedente gestore e che, come si è già detto, non è diretto a garantire che alla procedura partecipino i migliori offerenti ma che i migliori non diventino anche i monopolisti di fatto di quel segmento di mercato (TAR Campania, Salerno, sez. I, 26 gennaio 2026 n. 153; Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2024 n. 5741).

Nella vicenda che ci occupa, i suddetti requisiti concorrenti sono manifestamente assenti, dato che la presenza di alternative è testimoniata proprio dal fatto che il servizio è stato affidato a un'impresa rivale e che, in ogni modo, sono comunque pervenuti al Comune di Bassiano quattro preventivi.

2.2 Il secondo ordine di censure è innanzitutto improcedibile per carenza di interesse, derivante dall'accertata legittimità del mancato invito di AN Baratta Tour s.r.l. alla procedura semplificata di affidamento, per effetto della quale detta impresa versa, rispetto alla domanda di accertamento delle violazioni della normativa contabile in discorso, in una posizione che non è distinguibile dal *quisque de populo*. Una simile posizione è, come tale, incompatibile con l'erogazione della tutela giurisdizionale amministrativa, che postula sempre la sussistenza di un interesse personale, diretto, concreto ed attuale ad ottenere la decisione.

In ogni modo, a prescindere da tale dirimente profilo in rito, la pretesa in parola appare anche infondata nel merito.

Infatti, l'art. 163, commi 3 e 5, d.lgs. n. 267 del 2000, prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio "*gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri*

interventi di somma urgenza" e che "*possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti*".

Ritiene il collegio che il finanziamento degli affidamenti *de quibus* rientri proprio nella fattispecie esclusa dall'obbligo di mensilizzazione degli impegni di cui all'art. 163, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 267 cit., venendo in questione l'erogazione di una spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il livello quantitativo e qualitativo dell'esistente servizio di trasporto scolastico degli alunni a seguito dalla scadenza del precedente contratto in essere con l'operatore uscente odierno ricorrente (cfr. Corte conti, sez. reg. contr. Campania, parere 19 marzo 2020 n. 28).

2.3 Per le ragioni sopra esposte, quindi, previo accertamento incidentale dell'infondatezza dei vizi calendati *ex* art. 34 cod. proc. amm., la domanda risarcitoria va rigettata per carenza dell'imprescindibile presupposto di un'azione amministrativa illegittima che sia fonte di responsabilità civile.

3. – Le spese di lite possono essere integralmente compensate, stante la novità delle questioni trattate e la costituzione solo formale dell'amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) dichiara l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse della domanda annullatoria;

b) previo accertamento incidentale di legittimità *ex* art. 34 cod. proc. amm., rigetta la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Francesca Romano, Consigliere

Valerio Torano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Valerio Torano **Donatella Scala**

IL SEGRETARIO